

SETTORE

DICHIARAZIONI

**SALDO 2021 E ACCONTO 2022  
DEI CONTRIBUTI IVS / GESTIONE SEPARATA**

RIFERIMENTI

- Circolari INPS 8.2.2022, n. 22; 11.2.2022, n. 25 e 9.6.2022, n. 66
- Istruzioni mod. REDDITI 2022 PF
- Informative SEAC 14.2.2022, n. 47 e 16.2.2022, n. 51

IN SINTESI

*I soggetti iscritti alla Gestione IVS e alla Gestione separata INPS sono tenuti al versamento del saldo 2021 e dell'acconto 2022 dei contributi previdenziali nei termini fissati per il versamento delle imposte derivanti dal mod. REDDITI 2022.*

*Si evidenzia che ai fini della determinazione dell'importo dovuto a titolo di saldo 2021 e della compilazione del quadro RR va considerato il possibile esonero contributivo riconosciuto nel limite di € 3.000.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

**SO**  
fisco  
SCHEDE OPERATIVE

**ilnotiziario**



RIPRODUZIONE VIETATA

Entro i termini fissati per il versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI 2022, è previsto anche il versamento del saldo 2021 e dell'acconto 2022 dei contributi dovuti da parte di:

- artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS (imprenditori individuali, collaboratori di imprese familiari, soci di società di persone / srl);
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS.

Ai fini in esame va considerato anche che, a seguito del perdurare della situazione emergenziale COVID-19, l'art. 1, commi 20 e 22-bis, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) ha previsto l'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti per il 2021** da parte dei:

- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e al D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);

con un **reddito 2019 non superiore a € 50.000 e riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 di almeno il 33%** rispetto a quello del 2019 (Informativa SEAC [2.8.2021, n. 235](#)).

Tale esonero è riconosciuto **per i contributi dovuti per il 2021 con scadenza entro il 31.12.2021** e per poter beneficiare dello stesso è **necessaria la regolarità contributiva** ed i soggetti interessati hanno dovuto presentare un'**apposita domanda all'INPS ovvero alla propria Cassa di previdenza**. Merita inoltre rammentare quanto segue.

<p><b>Imprenditore individuale Socio di società di persone anche socio di srl (anche se non in regime di trasparenza)</b></p>	<p>Per determinare la base imponibile IVS va considerato che l'INPS con la Circolare 10.6.2021, n. 84 ha "recepito" gli orientamenti espressi più volte dalla giurisprudenza con conseguente superamento delle indicazioni fornite in passato (Informativa SEAC <a href="#">13.7.2021, n. 211</a>). Pertanto <b>dal 2020</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalla partecipazione in una società di capitali (non trasparente) da parte del socio che apporta <b>solo capitale</b> (e non lavoro) deriva "reddito di capitale" e non "reddito d'impresa" che <b>non concorre</b> all'imponibile previdenziale. In caso di partecipazione in una srl (non trasparente), la contribuzione è giustificata <b>solo se la partecipazione prevede anche l'apporto di lavoro</b>;</li> <li>• dalla partecipazione in una società di persone ovvero di capitali trasparente deriva sempre per il socio (a prescindere dal fatto che apporti o meno lavoro) un "reddito d'impresa" che come tale concorre all'imponibile previdenziale.</li> </ul>
<p><b>Perdita conseguita da srl non in regime di trasparenza</b></p>	<p><b>Rimane in capo alla società</b> che beneficia del riporto della stessa negli anni successivi e pertanto non può essere utilizzata dal socio in "compensazione" di altri redditi.</p>
<p><b>Mera locazione di immobili di proprietà</b></p>	<p>Come affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 11.2.2013, n. 3145, <b>non costituisce attività commerciale</b> ai fini previdenziali e, pertanto, <b>non fa scattare l'obbligo</b> di iscrizione alla Gestione IVS. La locazione configura <b>attività commerciale</b> ai fini in esame se è esercitata <b>nell'ambito di un'attività più ampia</b> di prestazioni di servizi, quale quella di intermediazione immobiliare.</p>
<p><b>Socio lavoratore di srl commerciale e amministratore della stessa</b></p>	<p>È tenuto all'iscrizione alla <b>Gestione IVS</b> in qualità di <b>socio lavoratore</b> (al ricorrere della prevalenza e abitualità dell'attività), nonché all'iscrizione alla <b>Gestione separata INPS</b> per il reddito derivante dall'attività di <b>amministratore</b>, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 26.1.2012, n. 15.</p>

<b>Socio lavoratore di srl commerciale e amministratore della stessa</b>	<p>In merito l'INPS, nella Circolare 14.5.2013, n. 78, ha precisato che per un soggetto esercente 2 attività di cui una soggetta alla <b>Gestione separata</b> e l'altra iscrivibile alla <b>Gestione IVS</b>, l'<b>obbligo di contribuzione</b> a tale gestione è collegato alla <b>sussistenza dei requisiti di abitualità</b> dell'apporto conferito e della <b>personalità della prestazione</b> lavorativa, "<i>da valutarsi in base al tipo di attività ed all'impegno che essa richiede</i>", non assumendo rilevanza il rispetto del requisito della prevalenza.</p>
--	--

**Sono obbligati alla contribuzione alla Gestione separata**, anche:

- gli esercenti **attività di lavoro autonomo** il cui esercizio **non è subordinato** all'iscrizione ad un Albo professionale;
- i soggetti che svolgono attività il cui esercizio è **subordinato** all'iscrizione ad un Albo professionale ma **non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo** alla propria Cassa (per disposizione statutaria o per scelta). Come specificato dall'INPS nella Circolare 22.7.2011, n. 99, "*l'eventuale pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia un contributo non correlato all'erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta esclusione dal versamento alla gestione separata*".

Ciò è stato ribadito dallo stesso Istituto nel Messaggio 12.1.2012, n. 709, nel quale è specificato che **l'esonero** dall'iscrizione alla Gestione separata **viene meno** se la **Cassa professionale prevede l'esclusione dall'obbligo assicurativo o di iscrizione**.

Si rammenta altresì che alla determinazione del **contributo dovuto alla Gestione separata** possono concorrere **anche altri redditi percepiti dal professionista, soggetti alla stessa Cassa o ad altre Casse previdenziali obbligatorie**. In particolare, va considerato che possono incidere sulla formazione del reddito imponibile previdenziale e concorrere alla formazione del massimale annuo (€ 103.055 per il 2021) i redditi che il professionista deve indicare nel quadro RR del mod. REDDITI 2022 PF con i seguenti codici:

- **"2"**, redditi erogati agli amministratori locali di cui all'art. 1, DM 25.5.2001 sui quali il competente Ente ha versato i contributi alla Gestione separata utilizzando i flussi UNI-EMENS;
- **"3"**, redditi percepiti ex art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR; partecipazioni agli utili da associazioni in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro ex art. 53, comma 2, lett. c), TUIR; redditi da lavoro autonomo occasionale ex art. 67, comma 1, lett. l), TUIR;
- **"4"**, redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca, compensi per i medici specialisti in formazione (trattasi di redditi che non concorrono alla base imponibile ai fini fiscali ma per i quali vige l'obbligo contributivo alla Gestione separata).

Tali redditi **concorrono al massimale contributivo** in quanto sono già stati assoggettati alla Gestione separata, in qualità di "parasubordinati" e comunicati tramite i flussi UNI-EMENS.

L'eventuale **reddito da lavoro autonomo** ex art. 53, comma 1, TUIR, per il quale sono dovuti i **contributi previdenziali obbligatori presso Casse previdenziali diverse dalla Gestione separata** (ad esempio, un architetto che per una parte dell'anno svolge la sola professione e per la restante parte è anche assunto quale lavoratore dipendente o ex Enpals):

- va contraddistinto con il **codice "5"**;
- **non va assoggettato** a (ulteriore) contribuzione;
- **non concorre** alla formazione del **massimale contributivo**.



Come ribadito dall'INPS nella Circolare 9.6.2022, n. 66, l'**indennità di maternità** percepita dal professionista va dichiarata tra i **componenti positivi del reddito imponibile** e il relativo importo **non può essere detratto dalla base imponibile previdenziale** da indicare nel quadro RR del mod. REDDITI PF.

## SALDO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2021

Il **saldo dei contributi 2021** dovuto dai soggetti iscritti alla Gestione IVS e alla Gestione separata INPS va calcolato, rispettivamente, sulla base:

- della **totalità dei redditi d'impresa** conseguiti nel **2021**;
- del **reddito di lavoro autonomo** conseguito nel **2021**.

I contributi a saldo:

- sono individuati dalla **differenza tra quanto dovuto in base al reddito 2021 e quanto versato a titolo di acconto** con riferimento ai contributi dovuti sull'eccedente il minimale;
- vanno determinati nel **quadro RR del mod. REDDITI 2022 PF** ed in particolare:

<b>Soggetto iscritto alla Gestione IVS</b>	<b>Sezione I "Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)"</b>
<b>Soggetto iscritto alla Gestione separata INPS</b>	<b>Sezione II "Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)"</b>

**NB** Si rammenta che nel quadro RR del mod. REDDITI 2022 PF il **credito dell'anno precedente (2020) va esposto separatamente da quello sorto in anni precedenti** in quanto:

- il primo può essere utilizzato **in compensazione / chiesto a rimborso** (fino al termine di presentazione della dichiarazione);
- il secondo può **essere soltanto chiesto a rimborso / utilizzato in "autoconguaglio"** (in compensazione con debiti contributivi senza utilizzo del mod. F24).

## ESONERO CONTRIBUTIVO 2021

Come sopra accennato, per i **contributi dovuti per il 2021, con scadenza entro il 31.12.2021**, è riconosciuto l'esonero, nel **limite massimo individuale di € 3.000** (eventualmente parametrato ai mesi di attività), a favore dei soggetti con un **reddito 2019 non superiore a € 50.000**, che hanno subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 di almeno il 33%** rispetto a quello del 2019.

In merito si rammenta che:

- per i soggetti **iscritti alla Gestione IVS** artigiani / commercianti, l'esonero riguarda i **contributi fissi** (di fatto le 3 rate in scadenza nel 2021).  
Per i soggetti **non obbligati al versamento dei minimali** (affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto grado), l'esonero riguarda i contributi previdenziali **dovuti a titolo di acconto 2021**, in scadenza entro il 31.12.2021;
- per i lavoratori autonomi **iscritti alla Gestione separata INPS** l'esonero riguarda i contributi calcolati sul reddito prodotto e **dovuti a titolo di acconto 2021**, in scadenza entro il 31.12.2021.

Per poter beneficiare dell'esonero, come confermato dal DM 17.5.2021, i soggetti interessati hanno dovuto:

- presentare l'apposita domanda all'INPS / propria Cassa di previdenza (Casse Interprofessionali, CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.);
- attestare la propria regolarità contributiva, oggetto di verifica d'ufficio ex art. 47-bis, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis" (Informativa SEAC [2.8.2021, n. 235](#) e [25.8.2021, n. 254](#)).

**NB** Per beneficiare dell'esonero è necessario, tra l'altro, il pagamento integrale della parte della quota contributiva obbligatoria non oggetto di esonero.


## Compilazione del quadro RR in presenza di esonero per contributi 2021

La struttura e la compilazione del quadro RR del mod. REDDITI 2022 PF risultano implementate al fine di consentire l'indicazione dell'esonero dal versamento dei contributi 2021 in esame.

In particolare:

- nella **Sezione I** è presente:
  - il **nuovo campo 23** “Esonero art. 1, c. 20 - 22-bis L 178/2020” nel quale va indicato l'importo del beneficio derivante dall'applicazione dell'esonero sui contributi “fissi” sul reddito minimale;
  - il **nuovo campo 37** “Esonero art. 1, c. 20 - 22-bis L 178/2020” nel quale va indicato l'importo del beneficio derivante dall'applicazione dell'esonero sui contributi dovuti dai soggetti esercenti l'attività di **affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo o quarto gruppo** per i quali non è prevista la contribuzione sul reddito minimale;
- nella **Sezione II** è presente il **nuovo rigo RR9** “Esonero art. 1, c. 20 - 22-bis L 178/2020” nel quale è richiesto di:
  - attestare di essere stato beneficiario dell'esonero contributivo in esame;
  - indicare l'importo del contributo oggetto di esonero.

Come indicato nelle Istruzioni del mod. REDDITI 2022 e confermato dall'INPS nella Circolare 9.6.2022, n. 66, ferma restando la compilazione dei campi come ordinariamente previsto, i **soggetti tenuti al versamento dei contributi sul reddito minimale che hanno beneficiato dell'esonero** in esame sono tenuti ad indicare nella **Sezione I** i seguenti dati.

<b>Campo 11</b>	Contributi IVS dovuti sul reddito minimale, calcolati, applicando al reddito indicato a campo 10, le aliquote stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a campo 7.   Tale importo deve essere indicato <b>al lordo dell'importo concesso a titolo di esonero</b> di cui all'art. 1, commi da 20 a 22-bis, Legge n. 178/2020.
<b>Campo 14</b>	Totale dei <b>contributi effettivamente versati</b> sul reddito minimale, comprensivo anche delle somme corrisposte per contributi di maternità, quote associative ed oneri accessori (campi 12 e 13).
<b>Campo 15</b>	Contributi previdenziali <b>dovuti sul reddito minimale e compensati</b> senza l'utilizzo del mod. F24, <b>con crediti</b> non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma <b>riconosciuti dall'INPS su richiesta dell'assicurato</b> .
<b>Campo 23</b>	<b>Importo del beneficio dell'esonero</b> di cui all'art. 1, commi da 20 a 22-bis, Legge n. 178/2020, così <b>come comunicato dall'Istituto nel Cassetto previdenziale</b> .

Gli esercenti l'attività di **affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo o quarto gruppo** tenuti al versamento dei contributi sul reddito conseguito (senza minimale), che compilano come di consueto soltanto la Sezione “Contributo sul reddito che eccede il minimale”, se hanno beneficiato dell'esonero in esame devono compilare i campi 25, 27, 28 e 37 con le modalità sopra esposte per i campi 11, 14, 15 e 23.

#### Esempio 1



Il sig. Bianchi, commerciante, ha fruito dell'esonero dei contributi (comunicato dall'INPS per € 2.887,92) e presenta la seguente situazione:

- reddito d'impresa 2021 € 32.000,00
  - contributi dovuti sul reddito minimale (15.953 x 24,09%) € 3.843,08
  - contributo maternità € 7,44
  - contributi sul reddito minimale versati (quarta rata) € 962,60
- Nella Sezione I del quadro RR la situazione riferita al minimale va così esposta.

	Reddito minimale	Contributi IVS dovuti sul reddito minimale	Contributi maternità	Quote associative e oneri accessori	Contributi versati sul minimale
	10 15.953,00	11 3.843,00	12 7,00	13 ,00	14 963,00
RR2	Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24	Contributo a debito sul reddito minimale	Contributo a credito sul reddito minimale	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione
	15 ,00	16 2.888,00	17 ,00	18 ,00	19 ,00
	Credito del precedente anno	Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24	Residuo a rimborso o in autoconguaglio	Esonero art.1, c. 20 - 22 bis L.178/2020	
	20 ,00	21 ,00	22 ,00	23 2.888,00	

RIPRODUZIONE VIETATA



**Esempio 2**

Il sig. Verdi, commerciante, ha fruito dell'esonero dei contributi (comunicato dall'INPS per € 2.887,92) e presenta la seguente situazione:

- reddito d'impresa 2021 € 32.000,00
- contributi dovuti sul reddito minimale (15.953 x 24,09%) € 3.843,08
- contributo maternità € 7,44

Il contribuente nel 2021 ha versato, nelle more dell'esonero, la prima e seconda rata oltre alla quarta rata in scadenza nel 2022, per un importo complessivo pari a € 2.887,88. Considerato quanto sopra nella Sezione I del quadro RR la situazione riferita al minimale va così esposta.

L'ammontare versato relativo alle rate oggetto di esonero (da non esporre in uno specifico campo della Sezione I) è "recuperato" dal contribuente con apposita domanda all'INPS di rimborso / compensazione.

10	Reddito minimale 15.953,00	11	Contributi IVS dovuti sul reddito minimale 3.843,00	12	Contributi maternità 7,00	13	Quote associative e oneri accessori ,00	14	Contributi versati sul minimale 2.888,00
15	Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24 ,00	16	Contributo a debito sul reddito minimale 962,00	17	Contributo a credito sul reddito minimale ,00	18	Credito di cui si chiede il rimborso ,00	19	Credito da utilizzare in compensazione ,00
20	Credito del precedente anno ,00	21	Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24 ,00	22	Residuo a rimborso o in autoconguaglio ,00	23	Esonero art.1, c. 20 - 22 bis L.178/2020 2.888,00		

**SALDO CONTRIBUTO IVS**

I contributi IVS 2021 vanno determinati utilizzando le aliquote di seguito riportate.

ALIQUOTE 2021 (*) – GESTIONE IVS				
Reddito	Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni		Collaboratore di età non superiore a 21 anni	
	Artigiani	Commercianti	Artigiani	Commercianti
fino a € 47.379	24%	24,09%	22,350%	22,44%
da € 47.380 a € 78.965 ovvero da € 47.380 a € 103.055 (**)	25%	25,09%	23,35%	23,44%

(\*) Per il 2021 va considerato che il reddito minimo contributivo è pari a € 15.953

(\*\*) Per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996.

**Esempio 3**

Il sig. Rossi, commerciante, presenta la seguente situazione:

- reddito d'impresa 2021 € 32.000
- acconto IVS 2021 dovuto e versato € 2.900

I contributi IVS 2021 sono così determinati.

<b>Contributo sul minimale</b>	15.953 x 24,09%	€ 3.843,08
<b>Contributo maternità</b>	0,62 x 12	€ 7,44
<b>Contributo eccedente il minimale</b>	(32.000 – 15.953) x 24,09%	€ 3.865,72

Il saldo risulta quindi pari a € 965,72 (3.865,72 – 2.900).

**Esempio 4**

Il sig. Gialli, commerciante, presenta la seguente situazione:

- perdita d'impresa 2021 € 12.000
- acconto IVS 2021 dovuto e versato € 1.900

Per il 2021 risultano dovuti solo i contributi sul minimale pari a € 3.850,52 (15.953 x 24,09% + 7,44 di contributo maternità).

Poiché i contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale sono pari a zero, il soggetto in esame evidenzia un credito contributivo pari a € 1.900.

**Esempio 5**

Il sig. Verdi, artigiano e socio di una sas, presenta la seguente situazione:

- reddito d'impresa 2021 € 30.000
- reddito da partecipazione 2021 € 19.000
- acconto IVS 2021 dovuto e versato € 7.850

Relativamente al reddito complessivamente conseguito, pari a € 49.000 (30.000 + 19.000), i contributi IVS 2021 sono così determinati.

<b>Contributo sul minimale</b>	15.953 x 24%	€ 3.828,72
<b>Contributo maternità</b>	0,62 x 12	€ 7,44
<b>Contributo eccedente il minimale</b>	(47.380 – 15.953) x 24%	€ 7.542,48
	(49.000 – 47.380) x 25%	€ 405,00

Il saldo risulta quindi pari a € 97,48 (7.542,48 + 405 – 7.850).

**Esempio 6**

Il sig. Bianchi, commerciante, ha fruito dell'esonero dei contributi e presenta la seguente situazione:

- reddito d'impresa 2021 € 32.000
- acconto IVS 2021 dovuto e versato € 2.900


I contributi IVS 2021 sono così determinati.

<b>Contributo sul minimale</b>	15.953 x 24,09%	€ 3.843,08
<b>Contributo maternità</b>	0,62 x 12	€ 7,44
<b>Contributo eccedente il minimale</b>	(32.000 – 15.953) x 24,09%	€ 3.865,72

Il saldo risulta quindi pari a € 965,72 (3.865,72 – 2.900).

## SALDO CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA INPS

I **contributi alla Gestione separata 2021** vanno determinati utilizzando le seguenti aliquote.

ALIQUOTE 2021 (*) – GESTIONE SEPARATA INPS		
Pensionato / Iscritto ad altra gestione obbligatoria		24%
Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	<b>Titolare</b> di partita IVA	25,98%
	<b>Non titolare</b> di partita IVA per il quale <b>non</b> è prevista la contribuzione <b>DIS-COLL</b>  Nella Circolare 4.2.2014, n. 18 l'INPS ha specificato che devono applicare tale aliquota tutti gli iscritti alla Gestione separata diversi dai liberi professionisti e per i quali l'obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (co.co.co., venditore porta a porta, ecc.).	33,72%
	<b>Non titolare</b> di partita IVA per il quale <b>è prevista</b> la contribuzione <b>DIS-COLL</b>	34,23%

(\*) Tali aliquote trovano applicazione fino al reddito massimale fissato per il 2021 a € 103.055.

**Esempio 7**

Il sig. Neri, consulente informatico, presenta la seguente situazione:

- reddito lavoro autonomo 2021 € 48.000
- acconto contributi 2021 € 7.800

Il contribuente ha fruito dell'esonero contributivo e pertanto nel corso del 2021 ha versato a titolo di acconto € 4.800 (7.800 - 3.000).

Nel quadro RR del mod. REDDITI 2022 PF il rigo RR9 è così compilato.

RR9 Esonero art.1, c. 20 - 22 bis L.178/2020	Attestazione	Importo
	1 X	2 3.000,00

I contributi dovuti per il 2021 sono pari a € 12.470,40 (48.000 x 25,98%) e il versamento a saldo sarà quindi pari a € 4.670 (12.470 – 7.800).

Si rammenta che l'art. 14, Legge n. 81/2017 ha introdotto la possibilità, a favore dei professionisti iscritti alla Gestione separata, di **sospendere il versamento contributivo al verificarsi di una malattia / infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni**.

A tal fine, l'ammontare degli importi sospesi ai sensi del citato art. 14 va esposto nel quadro RR del mod. REDDITI 2022 PF, a **rigo RR5, campo 18**, dopo aver indicato a campo 17 il relativo codice ("1" per malattia, "2" per infortunio grave e "3" per calamità naturali).

### CONTRIBUENTI FORFETARI – REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

Come noto, i contribuenti forfetari **esercenti attività d'impresa** possono **optare per il regime contributivo agevolato** in base al quale alla contribuzione ordinariamente determinata si applica la **riduzione del 35%**. I soggetti in esame, nel quadro RR del mod. REDDITI 2022 PF, indicano il **codice "C"** a campo 7 "*Tipo riduzione*". In merito si rammenta che l'opzione:

- va esercitata entro il 28.2 dell'anno di decorrenza dell'agevolazione, con le modalità stabilite dall'INPS nella Circolare 10.2.2015, n. 29 (apposita comunicazione telematica);
- ha effetto anche per gli anni successivi a quello di adesione (in assenza di revoca / decadenza per il venir meno dei requisiti richiesti). In altre parole, quindi, l'opzione esercitata per il 2020 ha effetto anche per il 2021 senza porre in essere ulteriori adempimenti.

### AFFITTACAMERE E PRODUTTORI DI ASSICURAZIONE

I soggetti esercenti l'attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo sono tenuti al versamento dei contributi alla Gestione IVS **senza applicazione del minimale contributivo**. La contribuzione va quindi determinata in base al reddito "effettivo".

A tal fine, nel quadro RR del mod. REDDITI 2022 PF:

- nella casella "**Attività particolari**" di **rigo RR1** va indicato:
  - il codice "**1**" per gli **affittacamere**;
  - il codice "**2**" per i **produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo**;
- va compilata **soltanto la Sezione "Contributo sul reddito che eccede il minimale"** (campi da 24 a 37) e non anche la Sezione "**Contributo sul reddito minimale**" (campi da 10 a 23).

### ACCONTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 2022

I soggetti iscritti alla Gestione IVS e alla Gestione separata INPS sono tenuti altresì al versamento dell'acconto per il 2022 dei contributi previdenziali.

Anche l'acconto dovuto alla Gestione IVS / Gestione separata INPS **può essere determinato su base previsionale**, effettuando una stima del reddito che sarà dichiarato per il 2022.

### ACCONTO CONTRIBUTO IVS - METODO STORICO

L'acconto contributivo dovuto per il 2022 va determinato considerando, quale base di riferimento, la **totalità dei redditi d'impresa** dichiarati per il 2021 ai fini IRPEF (al netto delle perdite pregresse), risultanti dal **mod. REDDITI 2022 PF** ai seguenti rigi.

Soggetto iscritto all'IVS	Rigo mod. REDDITI PF	Soggetto tenuto al versamento
Titolare	<b>RF101</b>	Titolare
Titolare	<b>RG36</b>	
Socio di società di persone	<b>RH14</b>	Socio
Socio di srl trasparente		
Collaboratore di impresa familiare		Titolare impresa familiare



Per il **titolare di una ditta individuale nonché socio**, analogamente al passato, va utilizzata la seguente "formula":

(RF63 – RF98 – RF100, campi 1 e 2)  
ovvero  
(RG31 – RG33 – RG35, campi 1 e 2) } (somma algebrica di campo 4 dei rigi da RH1 a RH4  
+ con codice 1 e 5 a campo 2 e campo 4 dei rigi RH5 e  
RH6) – RH12, campi 1 e 2 + RS37, campo 15

È quindi confermato che:

- la base imponibile contributiva va **assunta al lordo dell'ACE**. In particolare, i soci di società di persone devono sommare al reddito d'impresa attribuito nel quadro RH la quota ACE di loro spettanza "utilizzata" dalla società;
- la base imponibile contributiva **tiene conto dell'agevolazione riconosciuta applicando il maxi / iper ammortamento**.

Come accennato, l'**imprenditore individuale / socio di una società di persone** che è anche **socio di una srl** (ancorché non in regime di trasparenza), deve tener conto **anche della quota di reddito prodotto dalla srl**.

Per i **contribuenti minimi / forfetari** i rigi di riferimento del mod. REDDITI 2022 PF sono i seguenti.

Regime applicato	Quadro LM, mod. REDDITI 2022 PF
<b>Minimi</b>	Reddito lordo ridotto delle perdite pregresse, ossia alla seguente differenza: <b>rigo LM6 – rigo LM9, campo 3.</b>
<b>Forfetari</b>	Reddito lordo ridotto delle perdite pregresse, ossia alla seguente differenza: <b>rigo LM34 – rigo LM37.</b> Si rammenta che nei <b>campi 1 e 2</b> è necessario esporre il <b>reddito / perdite pregresse in campi diversi a seconda della contribuzione</b> di riferimento (per gli <b>iscritti alla Gestione IVS, campo 1</b> di rigo LM34 / LM37).

Come sopra accennato, i contribuenti forfetari esercenti attività d'impresa che hanno scelto il regime contributivo agevolato sono tenuti a versare i contributi sia sul reddito minimale che sul reddito (forfetariamente determinato) eccedente il minimale, applicando le aliquote previste per il 2022 e riducendo l'importo così ottenuto del 35%. L'acconto 2022 va quindi così determinato:

(reddito d'impresa 2021 – reddito minimale 2022) x aliquota contributiva x 65%

L'ulteriore 0,09% a carico dei commercianti non va ridotto del 35% e quindi va determinato sulla differenza tra reddito 2021 e minimale 2022.

L'acconto è determinato sul reddito d'impresa conseguito nel 2021:

- **eccedente il minimale contributivo 2022 pari a € 16.243;**
- **fino al reddito massimale 2022 pari a € 80.465** (frazionabile a mese) ovvero a **€ 105.014** (non frazionabile a mese) per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti dal 1996.

### Aliquote applicabili

Per il calcolo dell'acconto 2022 vanno applicate le **aliquote previste per il 2022** che, come specificato dall'INPS nella Circolare 8.2.2022, n. 22 (Informativa SEAC [14.2.2022, n. 47](#)), sono le seguenti.

ALIQUOTE 2022 – GESTIONE IVS				
Reddito	Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni		Collaboratore di età non superiore a 21 anni	
	Artigiani	Commercianti	Artigiani	Commercianti
fino a € 48.279	24%	24,48%	22,80%	23,28%
da € 48.280 a € 80.465 ovvero da € 48.280 a € 105.014 (*)	25%	25,48%	23,80%	24,28%

(\*) Per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996.

**ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA INPS**


L'acconto 2022 è determinato in misura pari all'**80%** del contributo dovuto sul reddito 2021 desumibile dal mod. REDDITI 2022 PF a **rigo RE25** ovvero a **rigo LM6 ridotto delle eventuali perdite pregresse (rigo LM9)** per i contribuenti minimi ovvero a **rigo LM34 ridotto delle eventuali perdite pregresse (rigo LM37)** per i contribuenti forfetari.

Come già lo scorso anno, nei **campi 1 e 2** dei predetti righe LM34 e LM37 il **reddito / perdite pregresse vanno evidenziati in campi diversi a seconda della contribuzione** di riferimento (per i soggetti **iscritti alla Gestione separata INPS, campo 2** di rigo LM34 / LM37).

In caso di attività esercitata in forma associata va fatto riferimento a **rigo RH17 e/o RH18, campo 1**.

**Aliquote applicabili**

Per il calcolo dell'acconto 2022 vanno applicate le **aliquote previste per il 2022** che, come specificato dall'INPS nella Circolare 11.2.2022, n. 25 (Informativa SEAC [16.2.2022, n. 51](#)) sono le seguenti.

Soggetto iscritto alla Gestione separata INPS		Aliquota 2022
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pensionato</li> <li>• Iscritto ad altra gestione obbligatoria</li> </ul>		24%
Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	<b>Titolare di partita IVA</b>	26,23%
	<b>Non titolare di partita IVA</b> per i quali <b>non</b> è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL  Nella Circolare 4.2.2014, n. 18 l'INPS ha specificato che devono applicare tale aliquota tutti gli iscritti alla Gestione separata diversi dai liberi professionisti e per i quali l'obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (co. co.co., venditore porta a porta, ecc.).	33,72%
	<b>Non titolare di partita IVA</b> per i quali è <b>prevista</b> la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	35,03%

(\*) Tali aliquote trovano applicazione fino al reddito massimale fissato per il 2022 a € 105.014.

**Esempio 8**

La sig.ra Viola, commerciante, ha conseguito un reddito d'impresa 2021 di € 33.520. La prima rata dell'acconto IVS 2022 sul reddito eccedente il minimale è così determinata.

Reddito eccedente il minimale	33.520 – 16.243	€ 17.277
Prima rata IVS dovuta	(17.277 x 24,48%) : 2	€ 2.114,70

**Esempio 9**

Il sig. Rosa, artigiano, esercente l'attività in forma di impresa familiare con il figlio di 20 anni, ha conseguito un reddito d'impresa pari a € 54.000 di cui:

- titolare (51%) € 27.540
- collaboratore (49%) € 26.460

Il titolare, oltre alla propria rata dell'acconto 2022, deve versare anche quella del collaboratore (da indicare su righe distinti nel mod. F24).

Titolare		
Reddito eccedente il minimale	27.540 – 16.243	€ 11.297
Prima rata IVS dovuta	(11.297 x 24%) : 2	€ 1.355,64
Collaboratore		
Reddito eccedente il minimale	26.460 – 16.243	€ 10.217
Prima rata IVS dovuta	(10.217 x 22,80%) : 2	€ 1.164,74

**Esempio 10**

Il sig. Blu, commerciante, nel 2021 ha conseguito una perdita pari a € 16.000.

Lo stesso non è tenuto ad effettuare alcun versamento a titolo di acconto contributivo per il 2022.

**Esempio 11**

Il sig. Bianchi, consulente informatico, ha conseguito un reddito di lavoro autonomo 2021 pari a € 34.700.

La prima rata dell'acconto 2022 del contributo alla Gestione separata INPS risulta pari a € 3.640,72 (34.700 x 26,23% x 40%).

**TERMINI DI VERSAMENTO**

Come sopra evidenziato i termini di versamento dei contributi in esame sono quelli fissati per il versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI 2022 e pertanto possono essere così riepilogati.

Versamento Contributi IVS / Gestione separata INPS		
<b>Saldo</b>	<b>Unica soluzione o prima rata</b>	<b>30.6</b> ovvero <b>22.8.2022</b> + 0,40% (il 30.7 cadendo di sabato è differito al 2.8 per il quale opera la c.d. "Proroga di Ferragosto")
<b>Acconto</b>	<b>Prima rata (rateizzabile)</b>	<b>30.6</b> ovvero <b>22.8.2022 + 0,40%</b>
	<b>Seconda rata</b>	30.11.2022

**MODALITÀ DI VERSAMENTO**

Il versamento del saldo 2021 / acconto 2022 dei contributi previdenziali in esame va effettuato con il mod. F24. In particolare, nella Sezione INPS sono richiesti:

- il codice della competente sede INPS;
- il numero di matricola del contribuente (solo per i soggetti iscritti alla Gestione IVS);
- il periodo di riferimento (01/2021 - 12/2021 per il saldo e 01/2022 - 12/2022 per l'acconto);
- la "causale contributo", per la quale vanno utilizzati i seguenti codici.

Soggetti		Causale	Descrizione
<b>IVS</b>	Artigiani	AP	Contributi sul reddito eccedente il minimale
		API	Interessi per differimento (o rate)
	Commercianti	CP	Contributi sul reddito eccedente il minimale
		CPI	Interessi per differimento (o rate)
<b>GESTIONE SEPARATA</b>	Iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione	P10	Contributi dovuti
		DPPI	Interessi per differimento (o rate)
	Non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie	PXX	Contributi dovuti
		DPPI	Interessi per differimento

I versamenti dei contributi alla Gestione IVS / Gestione separata INPS risultanti dal mod. REDDITI possono essere **rateizzati** con le medesime modalità previste per le imposte sui redditi, applicando gli **interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile)**. Pertanto, la **prima rata** va versata entro il termine di scadenza del saldo e/o acconto (30.6 - 22.8.2022 + 0,40%), fermo restando che:

- per i **contributi IVS** dovuti da artigiani e commercianti, la **rateizzazione riguarda esclusivamente** i contributi sul reddito **eccedente il minimale**;
- la **rateizzazione** dei contributi previdenziali **può essere effettuata** per quanto dovuto a titolo

